

“L'Assessore alle Finanze, bilancio, tributi e farmacie comunali, affari generali e istituzionali, controlli interni di legittimità e trasparenza, decentramento, provveditorato, affari legali, appalti e contratto, gestione risorse umane, controllo di gestione e strategico, servizi demografici, elettorali e statistici, servizi cimiteriali, sportello unico per le imprese, politiche di coordinamento delle iniziative economiche, tempi della città, semplificazione amministrativa - Mazzer dott. Renzo, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro – con sentenza n. 67/2014, depositata in data 27 maggio 2014 provvisoriamente esecutiva, relativa alla causa D.P.B/Comune di Pordenone R.G. 44/2013 per l'accertamento del diritto al corretto inquadramento, alla progressione orizzontale e differenze retributive da parte del Comune di Pordenone e del Comune di Roveredo in Piano, ha così stabilito:
**“... Si deve per quanto esposto riconoscere che la ricorrente per effetto dell'art. 30 co. 12 C.C.R.L. doveva essere inquadrata dal 1.1.2001 nella posizione economica PLA3; le amministrazioni resistenti devono pertanto essere condannate, ciascuna per il periodo di propria competenza, al pagamento in favore della stessa delle differenze stipendiali dovute al mancato riconoscimento della posizione economica PLA3, oltre gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal 01.01.2001 al saldo.
Devono invece essere respinte le domande relative al mantenimento delle progressioni economiche orizzontali successivamente ottenute.....
... 2. condanna il Comune di Pordenone ad inquadrare la ricorrente nella categoria PLA posizione economica PLA3 dal 01.09.2005 e al pagamento delle differenze stipendiali conseguenti dal 01.09.2005 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. respinge le domande relative al mantenimento della progressione economica orizzontale;
4. compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna le resistenti in solido fra loro al pagamento in favore della ricorrente della residua metà, che liquida per detta parte in favore del difensore antistatario in euro 1.855,00, di cui euro 55,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.”**
- la sopracitata sentenza n. 67/2014 del Tribunale di Pordenone, munita di formula esecutiva, è stata notificata a questo Comune in data 31 ottobre 2014;
- l'Ente deve dare esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Pordenone per non subire l'esecuzione forzata e non incorrere in ulteriore aggravio di spese, riservandosi ogni valutazione per una eventuale impugnazione;

Visto l'articolo 194, comma 1), lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere, secondo la citata disposizione di legge, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sopra riportata sentenza;

Precisato che:

- la spesa da corrispondere in esecuzione della citata sentenza ammonta a € 738,72.= (oneri diretti, oneri riflessi e IRAP) a titolo di differenza retributiva spettante, a cui si aggiungono € 112,59.= (oneri diretti, oneri riflessi e IRAP) dovuti al conguaglio degli importi liquidati a titolo di compensi accessori, € 203,15.= a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria nonché € 1.340,71.= pari al 50% delle spese di lite (€ 900,00.= a cui si aggiungono € 135,00.= per spese generali al 15%, € 41,4.= per CPA al 4%, € 236,808.= per IVA al 22% e € 27,50.= per spese);
- la spesa complessiva di € 2.395,17.= risulta già stanziata a bilancio;
- il Comune di Pordenone non intende prestare acquiescenza alla sentenza in argomento e si riserva pertanto ogni valutazione per una eventuale impugnazione;

- la liquidazione delle somme dovute verrà corrisposta con riserva di successiva ripetizione delle somme indebitamente percepite in dipendenza della sentenza eventualmente riformata in sede di appello;

Verificato che l'argomento è illustrato in Commissione Consiliare 1^ "Bilancio e Programmazione" convocata per il 18 novembre 2014;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;

Ritenuto di accogliere quanto sopra proposto;

Ritenuto, inoltre, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo completamento di tutti i necessari provvedimenti;

visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

visto il parere favorevole del responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con votazione

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio configuratosi per effetto della sentenza del Tribunale di Pordenone n.67/2014, munita di formula esecutiva, nella causa denominata D.P.B./ /COMUNE DI PORDENONE – R.G. 44/2013;
2. di precisare che la spesa complessiva di circa € 2.395,17.= a favore della dipendente D.P.B, è già stanziata a bilancio;
3. di precisare che il Comune di Pordenone non intende prestare acquiescenza alla sentenza in argomento e si riserva pertanto ogni valutazione per una eventuale impugnazione;
4. di precisare, altresì, che con successivi provvedimenti del Dirigente competente verranno disposte le liquidazioni delle somme dovute;
5. di precisare infine che la liquidazione delle somme dovute verrà disposta con riserva di successiva ripetizione delle somme indebitamente percepite in dipendenza della sentenza eventualmente riformata in sede di appello;
6. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti ai sensi della vigente normativa;

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.